

## INNALZATO IL LIMITE “DE MINIMIS” DAL 2024

Si esaminano le principali novità introdotte dal Regolamento 2023/2831 della Commissione europea

Informativa n. 9/2024

Riferimenti normativi Regolamento Ue n. 2831/2023 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 15/12/2023



Considerato il significativo aumento del tasso di inflazione, il nuovo Regolamento UE del 13 dicembre 2023, n. 2831, ha stabilito un incremento del limite "de minimis" da 200.000,00 a 300.000,00 euro a partire dal 1° gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2030.

Per aiuti "de minimis" si intendono quei contributi (aiuti) di Stato concessi alla stessa impresa entro uno specifico periodo di tempo, i quali non possono superare un importo prestabilito entro il quale sono, conseguentemente, esentati dall'obbligo di notifica alla Commissione europea.

Il nuovo limite dovrà essere valutato su base triennale mobile, considerando, per ogni nuova concessione, l'importo complessivo degli aiuti ottenuti nei tre anni (non solari) precedenti. Esemplicando, considerando un aiuto concesso il 17 gennaio 2024, il periodo di osservazione per monitorare lo sfioramento dei 300.000,00 euro dovrà essere quello compreso tra il 17 gennaio 2021 e il 17 gennaio 2024.

Si ricorda che gli aiuti si considerano concessi nel momento in cui viene accordato il diritto di riceverli, in base al regime nazionale applicabile, indipendentemente dalla data di erogazione.

Le disposizioni sugli aiuti "de minimis" continueranno a essere applicate alle imprese di qualsiasi settore, fatta eccezione per alcune categorie come quelle della produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacultura o di prodotti agricoli.

Il nuovo limite di 300.000,00 euro sembrerebbe applicarsi anche alle imprese operanti nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi, poiché il nuovo Regolamento UE non ripropone il limite specifico di 100.000,00 euro applicato alle imprese di autotrasporto dal precedente regolamento in vigore fino al 31 dicembre 2023.

Per l'applicazione del regime "de minimis" è inoltre necessario fare riferimento al concetto di "impresa unica", intesa come l'insieme di imprese tra le quali è presente almeno una delle seguenti relazioni (anche per il tramite di una o più altre imprese):

- un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Un'ulteriore novità introdotta dal nuovo regolamento è l'obbligo, a partire dal 1° gennaio 2026, di istituire un registro centrale a livello unionale. Gli Stati membri saranno, conseguentemente, tenuti ad istituire registri centrali nazionali, con facoltà di mantenere i registri già istituiti qualora soddisfino i requisiti del regolamento.

Infine, per le imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (SIEG), il limite "de minimis" sarà aumentato da 500.000,00 a 750.000,00 euro nel corso di un triennio.

Cordiali saluti.